

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Parma, la società cooperativa denominata "NUOVA LOGISTICA".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 4

SCOPI

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa e' disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, con delibera dell'Organo Amministrativo, la cooperativa potrà aderire ad una Associazione di rappresentanza nazionale e ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

ART. 5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di far conseguire agli stessi soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, condizioni economiche e normative che ne permettano l'elevazione morale, materiale, professionale e sociale ed in particolare:

- assumere lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari;
- assumere servizi di pulizia e di manutenzione di fabbricati civili ed industriali, impianti aziendali, depositi, magazzini, strade, autostrade e aree private o pubbliche in genere;
- assumere servizi di vigilanza e sorveglianza non armata, custodia ed antincendio di proprietà mobiliari ed immobiliari e di autoparcheggi;
- assumere servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e di tutela ecologica ed ambientale in genere;
- prestare servizi di trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi;

- effettuare lavori di imballaggio, di confezionamento, di etichettatura, di carico e scarico merci;
- effettuare la gestione di depositi e magazzini;
- effettuare la gestione informatica dei magazzini, lo sviluppo e la consulenza informatica per l'automazione dei servizi;
- assumere in strutture idonee, adeguatamente attrezzate, lavorazioni per conto terzi e/o assemblaggi di materiali vari;
- effettuare servizi di promozione e supporto per le imprese;
- assumere ed attuare lavori di manutenzione e costruzione di aree verdi pubbliche o private e valorizzazione dell'ambiente;
- assumere ed attuare servizi di cura, custodia e trasporto di animali;
- istituire e gestire attività o servizi di fitness, cura e benessere della persona in genere;
- istituire, gestire attività culturali, ricreative, sportive e sociali.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie e tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Potrà costituire e assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono altresì essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in Assemblea dei Soci altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea dei Soci, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo.
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell' art. 35 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 6 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo Amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il rigetto delle domande viene regolato dall'art. 2528 c.c.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono sempre nominative . Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio può entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ricorrere al

Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come disciplinato dal successivo articolo 35.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- almeno il 10% all'atto dell'ammissione;
- il restante nei termini previsti dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- 1.al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2.al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- 3.al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- 4.all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533.

I soci in particolare:

- 1.concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- 2.partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3.contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4.mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- 5.contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia e con le modalità di seguito descritte, i libri sociali e la documentazione relativi all'amministrazione.

I soci che si avvalessero di tale facoltà dovranno informare preventivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'Organo Amministrativo, dandone un preavviso di almeno 30 giorni. Gli accessi ed i riscontri dovranno avvenire in orario di lavoro ed alla presenza del Presidente o di un membro del Consiglio di Amministrazione se eletto o di un professionista esterno da lui delegato. Ogni spesa, comprese quelle sostenute dalla società per eventuali consulenti di parte nominati dalla stessa per l'occasione, saranno a totale carico dei richiedenti le verifiche.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
1. che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro
2. subordinato
3. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto

disposto dall' art. 12 punto 4, lett. a 5

1. diverso da quello subordinato

2.in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

1. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
2. per mutuo consenso
3. per dimissioni, anche in periodo di prova
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

1. diverso da quello subordinato

6. per mutuo consenso
7. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
8. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
9. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.

1. che, se socio lavoratore di cui alla L. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
2. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
3. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
4. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
5. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
6. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
7. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo Amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione secondo le procedure di cui all'articolo 35 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 35 del presente statuto, previo l'esperimento del tentativo di conciliazione dallo stesso descritto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire le misure da adottare in caso di approvazione dell'Assemblea dei Soci di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi vigenti.

Il regolamento può altresì definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea dei Soci può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea dei Soci, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea dei Soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea dei Soci speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato:

- dai conferimenti dei soci lavoratori di un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei Soci e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea dei Soci non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART. 20

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera Assemblea dei Soci può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge ;
2. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
3. una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
4. una eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

5. una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

6. una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

7. quanto residua alla riserva straordinaria.

La destinazione degli utili a riserve divisibili o indivisibili e l'utilizzo delle riserve divisibili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, saranno sempre effettuate nella misura massima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei Soci ;

b) l'Organo Amministrativo;

c) il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se nominato.

SEZIONE I – ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riserva alla sua competenza:

1. approva il bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. procede alla nomina e alla revoca dell'Organo Amministrativo;
3. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
5. approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;
6. delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
7. provvede alle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
8. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o un piano di crisi aziendale;
9. provvede a deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dall'Art. 6, lettera f) della Legge 3 Aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- la deliberazione di un piano di crisi aziendale;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

L'Assemblea dei Soci delibera altresì sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea dei Soci inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 24

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora con i versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 25

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e seconda convocazione, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail, consegnati o spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio, oltre sé stesso.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci se nominati, non sono presenti in Assemblea dei Soci, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal secondo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare, se invitati formalmente dall'Organo Amministrativo, con propri rappresentanti, ai lavori dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni Assemblea dei Soci può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 26

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non, costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei 3/5 dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza dal vice-Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dagli intervenuti col voto della maggioranza dei presenti; il Presidente dell'Assemblea dei Soci verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 28

AMMINISTRATORI

La nomina compete all'Assemblea dei Soci aventi diritto.

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina .

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'Assemblea dei Soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se l'Assemblea dei Soci nomina più amministratori, la cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, comunque sempre in numero dispari ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un terzo dei consiglieri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i

consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di formale convocazione il consiglio di amministrazione si intende regolarmente convocato e costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e/o partecipanti di diritto e quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'oggetto o dell'ordine del giorno della convocazione.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio provvede a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci lavoratori; i nuovi nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 30

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge o dal presente statuto.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; nella relazione allegata al bilancio o nella nota integrativa deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nominare il Direttore Generale o i Direttori dei vari servizi determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente dell'Organo Amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 31

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, nonché la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la sottoscrizione del vice Presidente fa fede dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a dipendenti della società o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea dei Soci anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci possono procedere, durante il normale orario di lavoro, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 33

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dall'art. 26 ultimo comma, per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a quanto segue:

A) Alla nomina di uno o più liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

B) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea dei Soci, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I

soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 34

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- l'assegnazione, ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D. Lgs n. 5/2003.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto la controversia sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale di diritto secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Parma.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 36

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21 e 34 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi sulla Cooperazione.

Per meglio disciplinare il funzionamento della società l'Organo Amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea dei Soci.